

# **PROFESSIONE INSEGNANTE**

**SERVIZIO REDAZIONALE**

## **VADEMECUM PER L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO**

Biennio 2011-12 2012-13



Quarta edizione

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### INDICE

	pag
Premessa: composizione e funzione delle graduatorie permanenti.	4
1 Aggiornamento delle Graduatorie Permanenti e procedure correlate.	5
1.1 Le principali novità	6
2. Presentazione delle domande.	7
2.1 Regolarizzazione delle domande	9
3. Valutazione dei titoli.	9
3.1. La tabella di valutazione dei titoli per la III fascia.	9
3.2. Titoli di accesso	9
3.3 titoli di servizio	11
3.4 La valutazione degli "altri titoli"	14
3.5 Altri titoli: professionali, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, master, corsi di perfezionamento	15
4 Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media (art. ...).	17
5 Attività didattica per il sostegno (art. ...).	17
5.1. Graduatorie speciali (art. ...)	19
6. Iscrizioni con riserva e conferma dell'iscrizione con riserva	19
7. Chiarimenti sulla valutazione del servizio sul calcolo del punteggio	20
7.1 Punteggi per i servizi	22
7.2 Servizio effettivo.	23
7.3 Servizio e frequenza SSIS	23
7.4 Servizi di insegnamento prestati contemporaneamente per più classi di concorso	24
7.5 Servizio non specifico	25
8. calcolo del punteggio per il servizio	26
8.1 Calcolo rapido per la valutazione del servizio.	27
9. Ulteriori titoli di studio	28
10 Precedenza a parità di punteggio	30
10.1. Specifica delle preferenze (allegato 6 DM 44)	31

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

11. Domanda di aggiornamento, di permanenza e/o trasferimento per gli aa.ss. <b>2011/2012 e 2012/2013</b> ( Modello 1)	32
11.1 Compilazione del Modello 1	34
12. Riserve di legge nelle assunzioni.	43
12.1 Destinatari dei benefici.	44
12.2 Disposizioni transitorie per gli orfani e categorie equiparate (art. 18 della Legge 68/1999).	44
12.3 Calcolo delle quote di riserva.	45
12.4 Calcolo a livello provinciale.	45
12.5 Insegnanti non vedenti.	46
12.6 Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.	46
12.7 Specifica delle riserve	47
13. Pubblicazione delle graduatorie	47
14. Reclami e ricorsi	45
14.1 Schema di Reclamo	48
15. Allegato1 (per la I e la II fascia). Tabella per la valutazione del titolo di accesso in graduatoria.	51
15.1 Allegato 2 (per la III fascia).TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TITOLO D'ACCESSO Ai sensi del D.L. 97 del 7/04/2004 <b>e successive modifiche</b>	54
15.2 Allegato 3 (strumento musicale) Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella scuola media ( II e III fascia).	56
16. Allegato 0 - Valutazione Servizio militare	59

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### **Aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2011/2012 al 2012/2013**

#### **Premessa: composizione e funzione delle graduatorie ad esaurimento.**

Ai sensi del DM **44 del 12 maggio 2011**, è disposto l'aggiornamento delle graduatorie, trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento, che avranno validità per i prossimi anni scolastici **2011/2012 e 2012/2013** e saranno utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti (**ovvero al 100% in caso di esaurimento della corrispondente graduatoria di merito del concorso ordinario del 1999**) a tal fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell' art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie saranno altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e/o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

Le graduatorie sono formate da **tre** distinte fasce nelle quali sono inseriti gli aspiranti ordinati in base ai punteggi complessivi ed alle precedenze spettanti e precisamente:

- FASCIA 1: aspiranti già inclusi nei precedenti concorsi per soli titoli (doppio canale) anche in due province, per essere in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e di un servizio di 360 giorni alla data del 13.5.1996;
- FASCIA 2: aspiranti in possesso alla data del 25.5.1999 dell'abilitazione o dell'idoneità e di un servizio di 360 giorni nel periodo dal 1° settembre 1995 al 25.5.1999;
- FASCIA 3: in base al primo aggiornamento delle graduatorie permanenti effettuato ai sensi del D.M. 146/2000, ed al successivo aggiornamento per effetto del D.D.G. che ha definito le graduatorie per l'a.s. 2002/2003, la terza fascia, allo stato attuale, comprende gli aspiranti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita per effetto del superamento di procedure concorsuali a cattedre per titoli ed esami, o per la partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/99 (OO.MM. 153/99; 33/2000; 1/2001), o per la specializzazione maturata presso le scuole universitarie S.S.I.S., ovvero per titoli abilitanti conseguiti all'estero e riconosciuti dal MIUR.

Le prime due fasce sono legate ai concorsi antecedenti al 1999 e invalicabili (sentenza TAR Lazio).

**Coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato sono cancellati da tutte le Graduatorie per tutte le Classi di Concorso, in tutte le province (Legge**

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

**167/2009).** Si richiama la disposizione di cui all'art. 1 comma 8 della legge 124/99: "La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa é stata conferita."

**Non possono essere chiesti nuovi inserimenti, ma solo l'aggiornamento delle posizioni e l'eventuale trasferimento delle proprie posizioni, a pettine, in altra provincia.**

Le graduatorie ad esaurimento esplicano le seguenti funzioni:

- individuazione dei destinatari dell'immissione a T.I. sul 50% dei posti disponibili per ciascun posto e classe di concorso, essendo il restante 50% destinato all'immissione a T.I. degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami **(ovvero al 100% in caso di esaurimento della corrispondente graduatoria di merito del concorso ordinario del 1999, fino all' a.s. 2012/2013, salvo diverse disposizioni);**
- individuazione dei destinatari delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche;
- determinazione della I fascia delle graduatorie d'istituto per il conferimento delle supplenze di competenza dei dirigenti scolastici, in base alle sedi scolastiche indicate **secondo le disposizioni di un apposito decreto di prossima emanazione.**

L'aggiornamento delle graduatorie **ad esaurimento** del personale docente ed educativo ai sensi del DM **44 del 12 maggio 2011** per gli aa.ss. **2011/2012 e 2012/2013** ci porge l'occasione di fornire alle migliaia di docenti precari, un vademecum, giunto alla **quarta** edizione, che costituisce una guida utile per potersi orientare sia nella procedura della presentazione delle domande, finalizzate all'inserimento nelle graduatorie permanenti, sia per avere a disposizione un quadro complessivo della normativa di riferimento, delle note ministeriali e delle faq intervenute fino al **24/03/2007** a chiarimento di particolari problematiche.

### **1 Aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento e procedure correlate.**

A decorrere dall' a.s. 2004/2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico, D. Leg .vo 297/94, sono state rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione (detto terza fascia) previsto dall' art. 1, comma 1, lettera b, della legge 333 del 20 agosto 2001 (ex DL 255/2001), in base alla tabella allegata alla legge n. 143/2004 come interpretata dalla legge n. 186/04 che indica gli unici e soli titoli che determinano una attribuzione di punteggio. A partire dall'aggiornamento delle graduatorie relative agli aa.ss. **2007/2008 e 2008/2009** , **la valutazione dei titoli é regolamentata dalla tabella di Valutazione approvata con DM 27 del 15/03/2007 (Legge N. 143 Del 4 Giugno 2004, Integrata Dalla Legge N. 186 Del 27 Luglio 2004 e Modificata Dalla Legge 27 Dicembre 2006, N. 296).**

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

A partire dall'aggiornamento delle graduatorie relative agli aa .ss. 2005/2006 e 2006/2007 e' possibile valutare ogni anno (1) uno solo dei titoli precedentemente indicati, **ma con le limitazioni indicate nella citata tabella di cui all' allegato 2.**

**(1) Si valuta un solo corso per anno scolastico, quindi un titolo conseguito a febbraio 2011 è da intendersi come l'unico valutabile nell'anno scolastico 2010/2011.**

L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti di cui **all' art.1** del DL 97/2004.

### 1.1 Le principali novità

Dopo i contenziosi sfociati nella sentenza "pro pettine" della Corte Costituzionale,

- ❖ viene ripristinata, col DM 44/2011, la possibilità di inserirsi a pettine, secondo il proprio punteggio, in una provincia a scelta del candidato.
- ❖ Sono decadute tutte le "code" delle graduatorie, chieste ai sensi del DM 42/2009
- ❖ Restano vietati i nuovi inserimenti
- ❖ Resta l' iscrizione con riserva di coloro i quali avevano iniziato un percorso abilitante entro il la scadenza dell' 11 maggio 2009, che deve essere confermata, pensa il decadimento definitivo dalla GaE (nota N° 6 in calce al mod1 di aggiornamento).

**Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio dell' 1/06/2011 (ovvero entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla pubblicazione del DM 44/2011)**

2) La tabella approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 si applica ai titoli presentati per la prima volta, mentre per quelli già prodotti e riconosciuti in occasione dei precedenti aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie, il punteggio resta invariato. In particolare, se il punteggio per i titoli di cui al punto C) della tabella ha già raggiunto il massimo previsto, nonché il limite numerico consentito, non è possibile farsi valutare altri titoli. Si richiama l'attenzione sulla valutabilità, esclusivamente, di titoli accademici rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, con esclusione, pertanto, di titoli certificati da altri Enti.

3) La doppia valutazione per i servizi prestati nelle scuole situate nei Comuni di montagna, compreso quello eventualmente prestato nelle pluriclassi della scuola primaria di montagna, viene ridotto d'ufficio dal Sistema informativo in adempimento della citata sentenza della Corte Costituzionale. Per il mantenimento della doppia valutazione per il servizio prestato nelle pluriclassi della scuola primaria di montagna, di cui la Corte Costituzionale dichiara legittimo il doppio punteggio, gli interessati debbono compilare l'apposita sezione dei modelli 1 e 2 per autocertificarne la prestazione, riferita al qua-

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

driennio 2003/2007 in quanto non individuabile dal Sistema stesso. A decorrere dal 1° settembre 2007 non è più prevista la doppia valutazione per tutti i servizi, di cui al punto B.3, lett. h) della tabella di valutazione allegata alla legge n. 143/04, in applicazione dell'art.1, comma 605 della legge 296/06.

4) Tutti i servizi svolti contestualmente alla durata legale dei corsi abilitanti, ai quali si attribuisce il bonus di 30 punti (SSIS - Didattica della musica - COBASLID - laurea in Scienze della formazione primaria), non sono valutati, salvo quanto previsto nella nota 5 della nuova tabella.

A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate; in particolare gli interessati debbono indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, compilando l'apposito modulo, Allegato A.

Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione, **salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione.**

**Al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente all' 11 maggio 2009. A tal fine gli interessati compileranno la/e apposita/e sezione/i del modello di domanda di aggiornamento (modello 1).**

## 2. Presentazione delle domande.

Le domande di aggiornamento e/o di trasferimento o permanenza, di conferma dell'inclusione con riserva, di scioglimento della riserva vanno presentate entro **l' 1/06/2011** (entro 20 giorni decorrenti da quello di emanazione del D.M. 44/2011 pubblicato all'albo degli Uffici scolastici regionali, sul sito del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) e sulla rete Intranet.

Le domande di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza, di conferma dell'inclusione con riserva, di scioglimento della riserva sono compilate usando il modello 1.

### Le domande

- ❖ **La domande per l' aggiornamento e permanenza va spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presentata a mano** alla sede territoriale dell' Ufficio Scolastico Regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2009-2011, mentre

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

- ❖ **La domanda per l'aggiornamento e il trasferimento, anche della posizione con riserva, con raccomandata con ricevuta di ritorno,** alla nuova sede territoriale prescelta (DM 44/2011, art. 9).

La firma non è soggetta ad autentica. Ogni pag compilata deve essere datata e firmata.

**Con successivi provvedimenti, saranno dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto**

**Non sono ammesse le domande presentate oltre il termine dell'1/06/2011 e quelle prive di firma** (DM 44/2011, art. 9, comma 5).

Sono esclusi coloro che

- ❖ già inseriti in GaE, non presentino la domanda di permanenza (art. 1 comma 2 DM 44/2011) entro la scadenza.
- ❖ non risultino in possesso dei requisiti prescritti (art. 9 comma 7 DM 44/2011)
- ❖ abbiano violato le disposizioni concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia (art. 9 comma 7 DM 44/2011).

Per i candidati che prestino servizio all'estero e/o siano ivi residenti, la domanda va presentata per il tramite della competente autorità diplomatica.

Per gli aspiranti che intendano produrre domanda agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e a quello della regione Val D'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dai predetti uffici negli specifici ed autonomi provvedimenti. Per la provincia di Trento la materia è disciplinata dalle legge provinciale **del 7 agosto 2006 e dal Regolamento applicativo, di cui al Decreto del presidente della Provincia n. 27-80/Leg. del 28 dicembre 2006.**

La compilazione del modello assume valore di dichiarazione personale resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (1) Pertanto non è necessario allegare alcuna documentazione, ad eccezione di quella dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media come indicato nell'art. 3 del DM 44/2011.

(1) Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 sono previste conseguenze amministrative e penali per l'aspirante che rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità.

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

Durante il primo anno di validità delle graduatorie, in occasione del conseguimento da parte dell'aspirante del primo rapporto di lavoro a tempo determinato (supplenza), i competenti uffici dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

### 2.1. Regolarizzazione della domanda.

E' ammessa, ai sensi del **comma 4** dell'art. 9 del D.M 44/2011 la regolarizzazione delle domande presentate. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione. E' ammessa la regolarizzazione qualora nelle dichiarazioni dell'aspirante siano riscontrate contraddittorietà o irregolarità sia su iniziativa dell'aspirante che dell'ufficio (cfr Faq n. 4 del 23.6.2004).

### 3. Valutazione dei titoli.

La valutazione dei titoli è effettuata:

- per il personale docente iscritto **nella I e nella II fascia**, sulla base della tabella di cui **all'allegato 1** al DM 44 dell' 12/05/2011.
- per il personale docente iscritto **nella III fascia**, la valutazione viene effettuata sulla base della nuova tabella di valutazione di cui all'**allegato 2** al DM 44 dell' 12/05/2011.
- per il **personale docente di strumento musicale**, continua ad applicarsi la tabella B annessa al D.M 27 marzo 2000, n. 123 di cui all'**allegato 3** al DM 44 dell' 12/05/2011).

A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare **maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria**.

#### 3.1. La tabella di valutazione dei titoli per la III fascia.

La tabella, ridefinita ai sensi del comma 607 dell'art.1 della legge n.296 del 27/12/2006 , contiene sostanziali novità rispetto alla precedente, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.11 del 10 gennaio 2007 che dichiara l'illegittimità costituzionale della doppia valutazione del servizio di insegnamento prestato nelle scuole di montagna di cui al punto B.3) lettera h) della tabella allegata alla legge n.143/04.

Di seguito le disposizioni contenute nella tabella:

#### 3.2 TITOLI DI ACCESSO

a) Il punteggio di valutazione del **titolo di accesso alla graduatoria** è valutato sulla base di una **scala che va da 4 a 12 punti (lettera A.1)**

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

**b)A tutte le abilitazioni**, comunque conseguite, concorso ordinario o concorso riservato è **attribuito il punteggio di 6 punti ai sensi della lettera A.5 della tabella di valutazione (1)**

**c)L'abilitazione SSIS, è valutata 30 punti**, di cui 24 di equiparazione al servizio di due anni, più 6 punti di abilitazione. In caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; **per le altre abilitazioni sono attribuiti ulteriori punti 6. (2)**

d) Per **l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica presso i Conservatori e per quelle conseguite presso le Accademie di Belle Arti ( COBASLID)** in aggiunta al punteggio di cui al punto a), **sono attribuiti ulteriori punti 30** di cui **24** per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, e **6** per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. **(3)**

Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.

e) **Per l'abilitazione conseguita presso la facoltà di Scienze della Formazione Primaria** (indirizzo scuola primaria, indirizzo scuola dell'infanzia), in aggiunta al punteggio di cui al punto a) sono attribuiti ulteriori **punti 30** di cui **24** di equiparazione al servizio di due anni più **6** punti di abilitazione ai sensi del punto A5 dell'allegato 2.**(4)**

f) **Per i titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea** riconosciuti dal MPI sono attribuiti **punti 12**. Qualora non sia indicato il punteggio o il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti **punti 8 ( A.3)**

### NOTE:

**1)** Per il superamento dei **concorsi ordinari** è possibile far valere il miglior punteggio ottenuto sommando i voti riportati nelle singole **prove d'esame, rapportandolo a 100**. Al punteggio ottenuto vanno aggiunti i **6 punti** attribuiti ai sensi della lettera A5 della tabella di valutazione

La valutazione delle singole prove d'esame **non è consentita** per le abilitazioni conseguite a seguito di **sessione riservata e per i concorsi ordinari del personale educativo**. In quest'ultimo caso si valuta il punteggio complessivo conseguito (prove + titoli) e sono attribuiti i **6 punti** della lettera A5 della tabella di valutazione.

**2)** Non è possibile spostare i 24 punti già attribuiti da una graduatoria ad un'altra.

I **30 punti non sono attribuiti alle abilitazioni** conseguite a seguito di corsi SSIS di durata inferiore ai 2 anni. La frequenza di un anno integrativo SSIS per il conse-

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

guimento di una ulteriore abilitazione dopo il biennio, dà diritto all'attribuzione di **6 punti aggiuntivi** e alla valutazione del servizio eventualmente prestato durante detta frequenza.

Analogo trattamento è applicato all'abilitazione conseguita mediante la frequenza del secondo anno SSIS da coloro in possesso del titolo di specializzazione biennale per il sostegno.

**A decorrere dall'a.s. 2003/2004, non sono valutabili** i servizi di insegnamento prestati durante la durata legale dei corsi SSIS qualora l'abilitazione conseguita venga usata come titolo di accesso

**3) I 30 punti** per i corsi quadriennali in Didattica della musica sono attribuiti ad una sola delle due classi di concorso ( 31 A o 32A)., a scelta dell'aspirante. Per l'altra classe di concorso sono attribuiti **punti 6** ai sensi della lettera A5 della tabella di valutazione.

Il vincolo della non valutabilità del servizio prestato durante gli anni di durata legale del corso in Didattica della musica **non si applica ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso che dunque non si avvalgono di tale abilitazione come titolo di accesso.**

**4) Il servizio prestato durante il periodo di durata legale del corso di laurea non è valutato.** Tale disposizione non si applica ai docenti già inseriti nelle graduatorie permanenti per effetto di precedenti titoli di accesso.

### 3.3 TITOLI DI SERVIZIO

#### Servizio di insegnamento o di educatore

**a)** Il servizio prestato come insegnante , insegnante di sostegno o educatore in tutti gli ordini della **scuola statale** nonché nelle **scuole paritarie** è valutato nella misura di **punti 2** per ogni mese o frazione non inferiore a 16 giorni fino ad un massimo di **punti 12** per anno scolastico.( lettera B1 della tabella di valutazione) **(1)**

**b)** Il servizio prestato in istituti di istruzione secondaria **legalmente riconosciuti o pareggiati o nella scuola primaria parificata, o nella scuola dell'infanzia autorizzata** è valutato nella misura di **punti 1** per ogni mese o frazione non inferiore a 16 giorni, fino ad un massimo di **punti 6** per anno scolastico

**Nota 1:** dal 1 settembre 2000 il servizio sarà valutato **per intero** anche se prestato presso le scuole dichiarate paritarie ai sensi della legge 62/2000 (ex-D.L. n. 255/01, art.2 comma 2)

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

**Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, di cui alle precedenti lettere a e b, occorre tener presente che:**

- Sono valutabili i servizi di insegnamento prestati con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina ( **lettera B3/a della Tabella di valutazione** )
- **Il servizio prestato su posto di sostegno** con il possesso del titolo di studio e del diploma di specializzazione è valutato interamente, come servizio specifico, in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza. Nella **scuola secondaria di II grado** è valutato anche se prestato su **area diversa** per carenza di aspiranti.

**Il servizio prestato su posto di sostegno senza il possesso del diploma di specializzazione** è valutato interamente, come servizio specifico, nella graduatoria da cui è derivata la posizione utile al conferimento della nomina. ( **lettera B.3/b della Tabella di valutazione** )

- **Non sono valutabili** i servizi di insegnamento svolti durante il periodo di durata legale dei corsi SSIS, COBASLID, di Didattica della musica e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titolo di accesso alla graduatoria. Saranno, invece pienamente valutati a coloro che alla data di entrata in vigore della nuova tabella annessa al D.M. n.27 del 15/03/2007 sono già inseriti nelle graduatorie permanenti della scuola dell'infanzia e primaria, nonché delle classi di concorso 31° e 32° ( **lettera B3/c e nota 5 alla Tabella di valutazione** )
- Il servizio prestato su **posti del contingente italiano all'estero** su nomina del **MAE** è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia ( **lettera B3/d della Tabella di valutazione** )
- Il servizio prestato nelle **scuole militari** è pienamente valutato se svolto per insegnamenti curriculari della scuola statale. ( **lettera B3/e della Tabella di valutazione** )
- Inoltre, **a decorrere dall'a.s. 2003/2004** il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato **per una sola graduatoria** a scelta dell'interessato ( **lettera B.3/f.1 della tabella di valutazione** )
- I servizi contemporanei sono valutabili se relativi a graduatorie di **I e II fascia** e di **strumento musicale** quando siano stati prestati in relazione a graduatorie di III fascia, in quanto la valutazione delle graduatorie appartenenti a fasce diverse e allo strumento musicale segue diverse tabelle di valutazione.
- **Sempre a decorrere dal' a.s. 2003/04** il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classi di concorso o posti di insegnamento diversi da

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

quello cui si riferisce la graduatoria sono valutati nella misura del 50%, dunque come servizio aspecifico (**lettera B.3/f.2 della tabella di valutazione**). La **nota n.6** chiarisce che il servizio, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, specifico o aspecifico, si valuta una sola volta per un massimo di 6 mesi.

- Il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia e primaria e come educatore è valutabile unicamente in tali ordini di scuole (**lettera B.3/f.3 della tabella di valutazione**)
- Il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado è valutabile solo per le graduatorie di tali ordini di scuola (**lettera B.3/f.4 della tabella di valutazione**)
- E' valutato in misura doppia il servizio prestato dall'a.s. 2003 fino all'a.s.2006 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna di cui alla legge n. 90/57, nonché quello effettuato negli istituti penitenziari e nelle scuole delle isole minori (**lettera B.3/f.5 della tabella di valutazione**)

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 10 gennaio 2007, ha sancito la rideeterminazione delle valutazioni già effettuate per i servizi prestati nelle scuole di montagna, e si è proceduto in automatico all'eliminazione del doppio punteggio.

### SONO VALUTABILI:

- I periodi coperti dal contratto di assunzione, vale a dire i giorni festivi che ricadono nel periodo coperto dalla nomina
- i periodi di sospensione delle attività didattiche purché ricadenti all'interno del periodo di nomina;
- la partecipazione a scrutini ed esami;
- i periodi equiparati, ex lege, a servizio effettivo: astensione obbligatoria, congedo parentale, e quelli previsti dalla disciplina contrattuale purché coperti dalla nomina
- il servizio militare di leva purché prestato in costanza di nomina, prima del 1987; successivamente, se non in costanza di nomina, vedo Allegato 0
- la partecipazione a scrutini ed esami.

### NON SONO VALUTABILI

- l'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative;
- gli insegnamenti non curricolari
- I servizi che hanno dato luogo a trattamento pensionistico (quelli senza assegni).

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### 3.4. La valutazione degli "altri titoli".( fino ad un massimo di punti 30):lettera C della Tabella di valutazione dei titoli della III fascia ALL. 2

#### 3.4 a) Abilitazioni/idoneità aggiuntive (lettera C.2 della Tabella)

Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) sono attribuiti **punti 3**.

Analogo punteggio è attribuito alla Laurea in scienze della formazione primaria in alternativa a quanto previsto dal punto C9

Occorre precisare che ai fini dell'attribuzione del predetto punteggio, l'abilitazione conseguita per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame dà diritto al punteggio **per una sola abilitazione ( Lettera C3/a della Tabella)**. In proposito la **nota 8** chiarisce che se tale abilitazione è utilizzata come titolo di accesso **non dà diritto** al punteggio di 3 punti ai sensi del **punto C3 della tabella** .

#### 3.4 b) Titoli di studio aggiuntivi

- Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10 (7), sono attribuiti **punti 3 ( Lettera C1 della tabella di valutazione)**

La **nota 7** chiarisce che si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria. ( ITP di cui alla tabella C del D.M. 39/98 e classi di concorso A075 e A076)

I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.

Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.

Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

- Per la **laurea in Scienze della formazione primaria** , indirizzo per la **scuola dell'infanzia**, sono attribuiti **punti 6** , limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente di tale ordine di scuola . La **nota 12** chiarisce che tale valutazione è attribuita solo se il titolo non sia già stato valutato ai fini dell'accesso alla graduatoria ( **lettera C.9 della Tabella**)

Analogha valutazione è attribuita a detta laurea, relativamente all'indirizzo **per la scuola primaria**, limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria.

La valutazione non ha luogo nel caso in cui detta laurea sia utilizzata per l'accesso alla graduatoria. ( **Lettera C/9 della Tabella**)

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

- Per le **lauree in Lingue e letterature straniere**, previste per l'accesso alle classi di concorso **45/A e 46/A** di cui al D.M. n. 39/98 sono attribuiti **punti 6**, limitatamente alla **graduatoria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria**, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del MPI del 28/06/1991( **lettera C. 10) della Tabella**)
- Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10 (7), sono attribuiti **punti 3 ( Lettera C1 della tabella di valutazione)**

La **nota 7** chiarisce che si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria.( ITP di cui alla tabella C del D.M. 39/98 e classi di concorso A075 e A076)

I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.

Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.

Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

- Per la **laurea in Scienze della formazione primaria**, indirizzo per la **scuola dell'infanzia**, sono attribuiti **punti 6**, limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente di tale ordine di scuola. La **nota 12** chiarisce che tale valutazione è attribuita solo se il titolo non sia già stato valutato ai fini dell'accesso alla graduatoria ( **lettera C.9 della Tabella**)

Analoga valutazione è attribuita a detta laurea, relativamente all'indirizzo **per la scuola primaria**, limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria.

La valutazione non ha luogo nel caso in cui detta laurea sia utilizzata per l'accesso alla graduatoria.( **Lettera C/9 della Tabella**)

- Per le **lauree in Lingue e letterature straniere**, previste per l'accesso alle classi di concorso **45/A e 46/A** di cui al D.M. n. 39/98 sono attribuiti **punti 6**, limitatamente alla **graduatoria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria**, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del MPI del 28/06/1991( **lettera C. 10) della Tabella**)

### 3.5 Altri titoli: titoli professionali, Dottorato di ricerca, Diplomi di Specializzazione, master, Corsi di perfezionamento

- Per **ogni titolo professionale** conseguito in uno dei paesi dell'Unione Europea e riconosciuto dal MPI ai sensi delle direttive comunitarie n. 98/48CEE e n. 92751 CEE, posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera a, sono attribuiti **punti 3 ( lettera C4) della tabella)**

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

- Per il **dottorato di ricerca** o **diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto** sono attribuiti **punti 12.** (Si valuta un solo titolo). (**lettera C 5 della tabella**)
- In merito la **nota 9** chiarisce che si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione europea. L'elenco dei Diplomi di perfezionamento equiparati per legge o per Statuto al Dottorato di ricerca è contenuto nell'all. 4 al DM 44/2011. Al Diploma di Specializzazione universitario di **durata pluriennale (sigla DS)** sono attribuiti **punti 6 ( si valuta solo un titolo) Lettera C. 6 della Tabella**
- Per ogni **Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello ( fino a un massimo di tre)** di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 CFU) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, sono attribuiti **punti 3. ( Lettera C. 7 della Tabella)**
- Per ogni attestato di frequenza di **corsi di perfezionamento universitario di durata annuale,** con esame finale ( **fino ad un massimo di tre**) coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti **punti 1 ( lettera C.8 della tabella)**

L'art. 1 , comma 607 della legge n. 296 del 27/12/2006 ( legge Finanziaria per il 2007) ha sancito la ridefinizione dei punteggi e delle condizioni di valutazione dei titoli sopra citati, così come richiamato nelle **note 10 e 11 alla lettera C della Tabella** . Di seguito il riepilogo delle novità introdotte dalla suddetta legge Finanziaria:

I titoli di cui ai punti C7) e C8) si valutano in ragione di uno per ciascun anno accademico, e, compreso il titolo di cui al punto C6) **fino ad un massimo di punti 10.** Nell'ambito di tale punteggio è consentita la valutazione di **un solo diploma di specializzazione pluriennale /( sigla DS),** massimo **3 diplomi di perfezionamento e/o master di I e II livello** di durata a annuale ( 1500 ore e 60 CFU), coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria e **massimo tre attestati di perfezionamento di durata annuale con esame finale**

**N.B.** La tabella approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 si applica ai titoli presentati per la prima volta, mentre per quelli già prodotti e riconosciuti in occasione dei precedenti aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie, il punteggio resta invariato. In particolare, se il punteggio per i titoli di cui al punto C) della tabella ha

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

già raggiunto il massimo previsto, nonché il limite numerico consentito, non è possibile farsi valutare altri titoli.

A tal fine sono valutabili solo i titoli rilasciati da **Università Statali e non statali legalmente riconosciute**

#### **4. Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media- cl.77/A (art. 3 DM 44 del 12/05/2011).**

1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe 77/A, inserito nella II fascia - comprensiva anche dell'eventuale graduatoria "di coda" costituita in precedenti aggiornamenti - e nella III fascia delle graduatorie a esaurimento, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie di altra provincia. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.

2. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3.

3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. Per gli aspiranti che abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l'iscrizione nelle graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito.

La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 131 del 13 giugno 2007.

#### **5 Attività didattica di sostegno-didattica differenziata Montessori (art.4 DM 44 del 12/05/2011).**

1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di abilitazione o idoneità per l'insegnamento su posti comuni.
2. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio conseguito per tale graduatoria.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170.

- **Area scientifica (AD01)**, che comprende le seguenti classi di concorso: A002; A012; A013; A038; A039; A040; A041; A047; A048; A049; A054; A060;
  - **Area umanistica, linguistica e musicale (AD02)**, che comprende le classi: A031; A036; A037; A050; A051; A052; A061; A073; A246; A346; A446; A546; A646; A746; A846; A946;
  - **Area tecnico, professionale ed artistica (AD03)**, che comprende le classi: A001; A003; A004; A005; A006; A007; A008; A009; A010; A011; A014; A015; A016; A017; A018; A019; A020; A021; A022; A023; A024; A025; A026; A027; A034; A035; A042; A044; A053; A055; A056; A057; A058; A062; A063; A064; A065; A066; A067; A068; A069; A070; A071; A072; A074; A075; A076, e tutte le classi di concorso delle Tabelle C e D;
  - **Area Psicomotoria (AD04)**, che comprende la classe di concorso A029.
- 
5. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.  
Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
  6. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento, comprese nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.
  7. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

- 8 Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori.

### **5.1. Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell'udito (art. 5 DM 44 del 12/05/2011)**

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita con procedura concorsuale o abilitante, relativa alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
  - a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli;
  - b) per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polyvalente per l'attività di sostegno agli alunni disabili, non vedenti e sordomuti.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l'intervento del sistema informativo.
5. Con analogha procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
6. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto per almeno 5 anni.
7. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato;

### **6. Conferma della iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva (art. 6 DM 44 del 12/05/2011)**

1. Debbono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:
  - a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande (entro il 30 giugno 2011, o dopo il 30 giugno 2011);

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso la procedura abilitante.

2. I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando il modello 1.

3. I candidati di cui ai precedenti commi 1 e 2 presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento nella provincia in cui si richiede l'inclusione.

4. Per gli aspiranti che permangono in posizione di riserva per l'intero biennio 2011-12, 2012-13 la presentazione dei titoli valutabili può essere effettuata in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al biennio successivo.

5. Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30 giugno 2011, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'avvenuto conseguimento del titolo, entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2011, esclusivamente con modalità *web* conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235,

6. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del presente articolo, sono cancellati definitivamente dalla graduatoria, come precisato all'art.1, comma 1.

7. L'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia (art. 6 comma 7 DM 44 del 12/05/2011).

8. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l'abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all'a.s. 2012/2013.

### **7. Chiarimenti sulla valutazione dei servizi e sul calcolo del punteggio**

Le tabelle di valutazione (allegati 1 e 2) attribuiscono rispettivamente un punteggio da un minimo di 12 punti ad un massimo di 36 punti (I e II fascia) e da un minimo di 4 punti ad un massimo di 12 (III fascia), in base al voto riportato nell'abilitazione, rapportato su base 100.

Ne consegue che qualsiasi punteggio, diversamente espresso per una determinata graduatoria concorsuale o riservata, va rapportato su base 100.

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

I voti riportati nelle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/99 (O.M. n. 153 del 15.6.1999, O.M. n. 33 del 7.2.2000, O.M. n. 1 del 2.1.2001) sono già riportati in centesimi, (punteggio relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati) per cui non è necessario operare alcuna proporzione.

Il punteggio conseguito nelle citate sessioni riservate è, infatti, comprensivo del voto riportato nelle prove di esame (per la scuola elementare, anche del voto riportato nell'eventuale prova facoltativa di lingua straniera), che non può essere superiore a 80/100, ed a cui si somma l'eventuale punteggio derivante dal servizio effettuato **(1,8 per ogni anno nella scuola statale, e 0,9 per ogni anno effettuato nella scuola legalmente riconosciuta).**

I punteggi finali relativi ai concorsi a cattedre per la scuola materna e per la scuola secondaria, sono già espressi su base 100, perché comprendono i voti riportati alle prove scritte ed orali (espressi in ottantesimi), più il punteggio per i titoli (espressi in ventesimi).

**Per l'attribuzione del punteggio relativo all'abilitazione, l'aspirante può avvalersi del miglior punteggio che consegue dal rapportare a 100, il punteggio complessivo delle sole prove di esame rapportate in ottantesimi, con esclusione dei titoli.**

Nella nota telefax del M.P.I. del 16.8.2000 prot. n. 5636 inviata in occasione dei concorsi ordinari, viene chiarito che la prova facoltativa di informatica non è computabile ai fini della proporzione per rapportare a 100 i soli voti delle prove sostenute.

Per i concorsi della scuola elementare, a partire dall'anno 1994, i punteggi finali dei concorsi a cattedre per titoli ed esami sono su base 110, in quanto corrispondenti alla somma dei voti riportati alle prove scritte ed orali (esprese in ottantesimi), della prova facoltativa di lingua (espressa su base 10) che va in ogni caso computato anche se non richiesta, e dei titoli (espressi in ventesimi).

In alternativa, l'aspirante può chiedere la migliore valutazione che consegue dal rapportare su base 100, i soli voti riportati nelle prove scritte, orali e di lingua *anche se non sostenuta*, che devono essere indicati su base 88.

Per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei paesi dell'U.E. riconosciute dal MIUR, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21.12.1988 e 92/51, sono attribuiti punti 24 (I E II fascia).

Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal MIUR, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio, del 21.12.1988 e 92/51, sono attribuiti punti 8 (III fascia).

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio del titolo di accesso, sono attribuiti ulteriori 30 punti di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio (30 punti) spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6 (30 punti) (III fascia). **(vedi le note 1,2,3 al paragrafo 3.2, pag 10-11).**

Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio del titolo di accesso, sono attribuiti ulteriori 30 punti di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione (A031 e A032); per l'altra abilitazioni sono attribuiti punti 6 (III fascia).

Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento conseguite con i concorsi ordinari e riservati sono attribuiti in aggiunta al punteggio del titolo di accesso ulteriori punti 6 (solo III fascia).

Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999., 33/2000, 1/2001.

### 7.1 Punteggi per i servizi.

- Si valuta il solo servizio effettivo prestato con il possesso del titolo di studio previsto all'epoca in cui lo stesso fu prestato, per il posto o la classe di concorso per i quali si richiede l'inserimento in graduatoria.
- Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.
- Così, a titolo di esempio, il servizio prestato nella scuola materna non dà alcun punteggio per la scuola elementare e secondaria, e viceversa, il servizio reso sulla classe A043 (italiano nella scuola media), non dà alcun punteggio nelle altre classi di concorso della scuola secondaria e per la scuola primaria. In I, II e III fascia, il servizio militare di leva va computato, solo se prestato in costanza di nomina, come servizio di insegnamento effettivo; per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni spettano punti 2 fino ad un massimo di punti 12 punti per ciascun anno scolastico.
- Il servizio prestato nelle scuole che hanno ottenuto la parità ai sensi della legge 62 del 10.3.2000, va valutato come quello prestato nelle scuole statali ( per intero), a decorrere dall'anno scolastico 1/9/2000.
- Il servizio prestato nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale. Ne consegue la non computabilità de i servizi prestati

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

presso le scuole militari per ufficiali (accademie militari), considerate di livello universitario.

- Non si valuta il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica.

### 7.2 Servizio effettivo.

E' considerato "servizio effettivo" quello prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso durante il periodo di attività didattica ed educativa delle scuole, previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami.

scuole, previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami.

Sono, pertanto, valutati, a titolo esemplificativo, i seguenti periodi di assenza dal servizio:

- assenze per malattia retribuite
- astensione obbligatoria per gravidanze e puerperio;
- mandato parlamentare o amministrativo.
- servizio militare se prestato in costanza di nomina;
- il servizio riconosciuto per effetto di sentenze giurisdizionali (*restitutio in integrum*);

Sono, invece, esclusi, dal computo dei servizi le seguenti assenze:

- assenze per malattia non retribuite;
- astensione facoltativa per maternità, se non retribuita;
- congedo ordinario;
- permessi non retribuiti.

### - 7.3. Servizio e frequenza SSIS.

Per gli aspiranti inseriti in terza fascia e a partire dall'a.s. 2003/2004, non sono valutabili in ogni caso (1) i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale (2) dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario. Per i servizi prestati fino all'a.s. 2002/2003 (compreso) non si valuta il servizio prestato durante il biennio di durata legale del corso SSIS solo per la classe di concorso che ha dato luogo all'accesso con incremento del punteggio di 30 punti, per le altre classi di concorso il servizio è valutabile.

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

Detti servizi, invece, sono valutabili per graduatorie di prima e seconda fascia e di strumento musicale, in quanto le rispettive tabelle di valutazione annesse quali allegati 1 e 3 non prevedono tale divieto.(nota prot. 691 del 10.5.2004).

- (1) Non si valuta neanche il servizio svolto in ordine di scuola diverso dalla secondaria e neanche se svolto successivamente al conseguimento del titolo. Si ritiene che il servizio non sia valutabile neanche in alternativa al punteggio di cui al punto A4 (30 punti) della tabella di valutazione.
- (2) La durata legale è da intendersi come due anni scolastici pieni. (Sentenza TAR del 30 dicembre 2002).

### **7.4. Servizi di insegnamento prestati contemporaneamente per più classi di concorso.**

Sono valutabili distintamente, e comunque nell'ambito delle 18 ore, per ciascuna graduatoria, **solo in I e II fascia**.

Occorre precisare che il Regolamento per il conferimento delle supplenze (D.M. 131/2007) all'art. 4 prevede che la possibilità di cumulo di rapporti di lavoro, possa avvenire nel limite dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo e, che nello stesso anno scolastico, non possono essere prestati in contemporanea servizi di insegnamento nei diversi gradi di scuola, fatta eccezione per la scuola secondaria per la quale si possono cumulare servizi tra diverse classi di concorso anche appartenenti alla scuola media ed a quella superiore (cfr. anche chiarimento ministeriale: FAQ, n. 10 a.s. 2002/2003 e successivamente confermata).

**Nella III fascia**, ai sensi della Tabella di valutazione di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legge 97 del 7/04/2004, come modificato dalla legge di conversione n. 143 del 4.6.2004 e dalle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 8- nonies della legge 27.7.2004 n. 186, "Servizio di insegnamento o di educatore", punto B3, lettera f; a partire dal dall'anno scolastico 2003/2004 il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso, costituiti cioè da periodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, è valutato per una sola graduatoria e quindi possono essere indicati per una sola graduatoria a scelta dell'interessato, compilando la sezione G1 del modello 1 ovvero la sezione E1 del modello 2. Per gli anni precedenti al 2003/2004 i servizi contemporanei possono essere valutati ciascuno per l'insegnamento cui si riferiscono.

I servizi contemporanei sono valutabili se relativi a graduatorie di I e II fascia e di strumento musicale, anche se prestati contemporaneamente a servizi relativi a graduatorie di terza fascia. Ciò in quanto per tali graduatorie sono previste diverse tabelle di valutazione.

**Ad esempio il docente che nel corrente anno scolastico 2010/2011 ha prestato servizio contemporaneamente sia per la classe A051 (II fascia) sia per la**

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

**classe A037 (III fascia), avrà valutato il servizio sia per la classe A051 sia per la classe A037 .**

### 7.5 Servizio non specifico.

Per gli aspiranti inseriti in terza fascia a partire dall'a.s. 2003/2004, il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio.

Può essere fatto valutare come non specifico soltanto il servizio reso presso scuole statali o paritarie. Di conseguenza, il servizio prestato presso scuole legalmente riconosciute o pareggiate ovvero nelle scuole elementari parificate o nelle scuole materne autorizzate, può essere fatto valere solo come servizio specifico. Tale disposizione riguarda anche il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche all'estero.

A norma dell'art. 8-nonies, comma 1, primo periodo della legge 186/2004, il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuola. *Ad esempio, l'aspirante che ha prestato 4 mesi di servizio specifico nella classe A043, se è inserito in terza fascia anche per la scuola primaria, non potrà farsi valere in tale graduatoria come non specifico il servizio prestato nella scuola media per la classe A043.*

Nella valutazione del servizio, bisogna tener sempre conto che per ciascun anno scolastico non si può superare il limite massimo di 12 punti, ovviamente fatte salve le super valutazioni e che i periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non possono superare i sei mesi massimo per anno scolastico. Il limite dei 12 punti e dei sei mesi riguarda i soli servizi afferenti a graduatorie di terza fascia, pertanto il docente che ha prestato servizi, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, afferenti a graduatorie di prima e seconda fascia o in strumento musicale nella scuola media, potrà far valutare come non specifico tale servizio per una graduatoria per la quale è inserito in terza fascia. Ad esempio, il docente inserito in seconda fascia per la classe di concorso A032 e che per tale classe di concorso, per l'a.s. 2004/2005 ha prestato 6 mesi di servizio (punti 12), potrà far valutare tale servizio come non specifico (punti 6) per la classe A019 per la quale è inserito in terza fascia.

Esemplificando, nel caso di prestazione di servizio pari a 2 mesi nella A043 e 2 mesi nella A050, la valutazione del servizio può scaturire da diverse opzioni quali (cfr. faq n. 11 del 23.6.2004):

- nella A043 2 mesi specifici (punti 4) e 2 mesi non specifici (punti 2), mentre nella A050 2 mesi specifici (punti 4).

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

- nella A043 2 mesi specifici ( punti 4), mentre nella A050 2 mesi specifici ( punti 4) e 2 mesi non specifici ( punti 2).
- Nella A043 2 mesi specifici ( punti 4) e 1 mese non specifico ( punti 1), mentre nella 50 1 mese specifico ( punti 2) e 2 mesi non specifico ( punti 2).

### **Contratti d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa.**

Premesso che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio d'insegnamento è prestato con contratto di lavoro non subordinato ( prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc..) la valutazione del servizio è limitata ai soli giorni di effettivo servizio e non all' intero periodo indicato nel contratto.

Se il servizio d'insegnamento è stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole non statali, il servizio stesso può essere auto-certificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione ( chiarimento ministeriale con FAQ n. 15 emanata nell' a.s 2002/2003 e successivamente confermata).

### **8. Calcolo del punteggio per il servizio.**

Si sommano i servizi prestati per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali e paritarie come se fosse una sola tipologia di servizio e, una volta eliminate le sovrapposizioni, si sommano i giorni di servizio calcolabili, effettuati in un anno scolastico.

Il risultato deve essere diviso per 30, in modo da ottenere il numero di mesi di servizio per il relativo anno scolastico, conservando comunque i giorni in esubero determinati dalla divisione. Se i giorni in esubero sono superiori a 15, si incrementa di 1 il numero di mesi di servizio.

Se il numero di mesi è uguale o superiore a 6, si ottiene per quell'anno scolastico il massimo dei punti consentito e cioè 12. Se il numero di mesi è inferiore a 6, si moltiplica per 2 il relativo numero di mesi maturati. Nel caso non si siano raggiunti i 12 punti, si prendono in considerazione i periodi di servizio prestati presso la scuola legalmente riconosciuta sempre per lo stesso posto o classe di concorso, ovviamente per periodi non coincidenti con quelli già prestati nelle scuole statali e paritarie. Il risultato deve essere diviso per 30, in modo da ottenere il numero di mesi di servizio per il relativo anno scolastico, conservando comunque i giorni in esubero determinati dalla divisione. Se i giorni in esubero sono superiori a 15, si incrementa di 1 il numero di mesi di servizio.

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

La somma del punteggio calcolato per le scuole statali e paritarie da un lato, si somma a quello prestato nelle scuole non statali, determinando il punteggio complessivo per quel determinato anno scolastico. La somma non può essere superiore a 12 punti ed il numero di mesi complessivamente considerati, non può essere superiore a 6 mesi. (C.M. 22.6.2000 n. 174).

Per i servizi prestati, afferenti alla terza fascia, si ribadisce ancora una volta che il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico a partire dall'a.s.2003/2004 non può superare comunque il limite massimo di punti 12 e i periodi di servizio complessivamente valutabili non possono superare i sei mesi.

### 8.1 Calcolo rapido per la valutazione del servizio.

Nelle scuole statali o paritarie (1) (2):

- da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
- da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
- da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
- da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
- da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
- da 166 gg. in poi uguale p. 12.

Nelle altre scuole (istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, nelle scuole materne autorizzate):

- da 16 a 45 gg. uguale p. 1;
- da 46 a 75 gg. uguale p. 2;
- da 76 a 105 gg. uguale p. 3;
- da 106 a 135 gg. uguale p. 4;
- da 136 a 165 gg. uguale p. 5;
- da 166 gg. in poi uguale p. 6.

I servizi non valutabili, prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario. La durata legale è da intendersi come due anni scolastici pieni. (Sentenza TAR del 30 dicembre 2002). Tali servizi, ai sensi dell'art. 3 del DDG 31.3.2005, non sono valutabili **in ogni caso**, quindi essi non sono neppure valutabili in alternativa al punteggio di cui al punto A4 ( 30punti) della tabella di valutazione.

(1) Il servizio prestato nelle scuole dichiarate formalmente paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 10.3.2000, a decorrere dall'1.9.2000 è valutato per intero. Natural-

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

mente il servizio prestato in scuola paritaria è valutato nella stessa misura prevista nella scuola statale solo dalla data del formale riconoscimento della parità a favore della scuola (faq n. 10 del 23.6.2004).

- (2) Il servizio prestato nella scuola materna comunale è considerato servizio paritario da indicare nel modulo domanda con la lettera P.

### 9. Ulteriori titoli di studio.

Spettano punti 3 per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, fatto salvo quanto previsto al punto C.9, della Tabella di Valutazione relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria: limitatamente alle graduatorie relative all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna e all'accesso ai ruoli del personale educativo sono attribuiti punti 6, alternativi però ai 6 punti del titolo abilitante.

Il punteggio spetta anche per il possesso del diploma ISEF, equiparato alla laurea in scienze motorie, dalla legge 136/2002.

Nella FAQ n. 47, veniva chiarito che il diploma di Scienze religiose vale 3 punti aggiuntivi, solo se dichiarato equipollente ad una laurea italiana dal MIUR ai sensi del D.P.R. n. 175 del 2.2.1994.

Non va attribuito, per la I e la II fascia, alcun punteggio aggiuntivo per il superamento di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli, relativamente agli ambiti disciplinari della scuola dal n. 1 al numero 6, e per quelle classi di concorso alle quali corrispondono altre abilitazioni ai sensi del DM 39/98, di seguito riportate.

Gli ambiti e le classi di concorso in questione sono: 1 (A025 e A028); 2 (A029, A030); 3 (A031, A032); 4 (A043, A050); 5 (45/A, 46/A); 6 (A075, A076).

Per gli ambiti dal n. 1 al n. 5, coloro che sono abilitati per una delle classi di concorso in essi compresa prima dell'entrata in vigore del D.M. 354/98, sono considerati abilitati anche per l'altra classe.

Per gli stessi ambiti o classi di concorso affini, le cui abilitazioni sono conseguite con un unico esame, il punteggio di cui alla lettera C3 della tabella di valutazione, allegato 2 al DDG/2005 (punti 3) è attribuito, esclusivamente ai docenti inseriti in terza fascia, per una sola abilitazione (punto C4, lettera a, della citata tabella).

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### ALTRE ABILITAZIONI CORRISPONDENTI

- i docenti abilitati per le ex classi XLII e LXXXII ed in possesso del titolo di studio valido per la classe di concorso A036, sono abilitati anche relativamente a quest'ultima classe. (Ambito Disciplinare 7);
- i docenti abilitati per le classi A043 o A050 e A036, sono abilitati anche relativamente alla classe A037 (Ambito Disciplinare 7);
- i docenti abilitati per la classe di concorso A049 sono abilitati anche relativamente alle classi A038, A047 (Ambito Disciplinare 8) nonché alla classe A048;
- i docenti abilitati per la classe A052 sono abilitati anche relativamente alle classi A051, (A050 e A043 (ambito A.D. 4) (Ambito Disciplinare 9);
- i docenti abilitati per la classe A051 sono abilitati anche relativamente alle classi (A050 e A043) (Ambito Disciplinare 9).

*Con il chiarimento di cui alla FAQ n. 7 a.s. 2002/2003 e confermata il Ministero ha comunicato che il superamento delle procedure concorsuali, per esami e titoli, per l'intero ambito disciplinare dà luogo all'attribuzione dei sotto indicati punteggi:*

#### **A.D. 7** (I e II Fascia)

per graduatoria A036 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. A037;

per graduatoria classe A037 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. A036;

#### **A.D. 7** (III Fascia)

per graduatoria A036 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 3  
per abilitazione cl. A037;

per graduatoria classe A037 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 3 per abilitazione cl. A036;

#### **A.D. 8** (I e II Fascia)

per graduatoria classe A038 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. A047;

per graduatoria classe A047 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. A038;

per graduatoria classe A049 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione classe A048;

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### **A.D. 8** (III Fascia)

per graduatoria classe A038 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 3 per abilitazione cl. A047;

per graduatoria classe A047 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 3 per abilitazione cl. A038;

per graduatoria classe A049 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 3 per abilitazione classe A048;

### **A.D. 9** (I e II Fascia)

per graduatoria classe A052 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. A051 e (A043 – A050);

per graduatoria classe A051 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. A052 e (A043 – A050);

per graduatoria classe A050 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. A052 e A051;

per graduatoria classe A043 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. A052 e A051;

### **A.D. 9** (III Fascia)

per graduatoria classe A052 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti di bonus + punti (3 +3) per abilitazioni cl. [A051 e (A043 / A050)];

per graduatoria classe A051 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti di bonus + punti (3 +3) per abilitazioni cl. [A052 e (A043 /A050)];

per graduatoria classe A050 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti di bonus + punti (3 +3) per abilitazioni cl.A052 e A051;

per graduatoria classe A043 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti di bonus + punti (3 +3) per abilitazioni cl.A052 e A051;

**Esempio:** chi si iscrive anche per la classe A036, oltre che per quelle dell'ambito 9, avrà diritto a 9 punti aggiuntivi di cui 3 punti per l'abilitazione classi A043/50, 3 punti per l'abilitazione classe A051, 3 punti per l'abilitazione classe A052.

### **10. Precedenza a parità di punteggio.**

Gli aspiranti vengono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di valutazione, allegato 1 per i docenti inseriti in prima e seconda fascia, allegato 2 per i docenti inseriti in terza fascia, allegato 3 per i docenti di strumento musicale nella scuola media.

A parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione in graduatoria, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi un aspirante trasferito da al-

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

tra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale ad esaurimento, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).

Valgono poi le preferenze di legge riportate di seguito.

La singola graduatoria ad esaurimento, escluso le graduatorie di strumento musicale per la scuola media, deve pertanto essere graduata rispetto a:

- fascia
- punteggio totale
- a parità di punteggio totale precede vecchio incluso, poi il trasferito da altra provincia e poi il nuovo incluso
- preferenze ordinate fino alla Q
- preferenza R con riguardo al numero di figli
- preferenze S e T
- servizio senza demerito
- età più giovane

La singola graduatoria ad esaurimento di strumento musicale per la scuola media, deve essere graduata rispetto a:

- fascia
- non trasferito rispetto al trasferito (seconda fascia)
- punteggio totale
- preferenze ordinate fino alla Q
- preferenza R con riguardo al numero di figli
- preferenze S e T
- servizio senza demerito
- età più giovane

### **10.1 Specifica delle preferenze (allegato 6 DM 44 del 12-05-2011)**

- A - gli insigniti di medaglia al valor militare;
- B - i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- C - i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- D - i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- E - gli orfani di guerra;
- F - gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- G - gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- H - i feriti in combattimento;

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

- I - gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- J - i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattente;
- K - i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- L - i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- M - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- N - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- O - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- P - coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- Q - coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico (bastano 166 giorni, in quanto 5 mesi e 16 gg sono sufficienti per maturare i 12 punti corrispondenti ad un anno di servizio, oppure il servizio deve essere ininterrotto, comprensivo degli scrutini, dal 1° febbraio in poi, ugualmente valutabile come anno intero, ai sensi della L. 124/99);
- R - i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- S - gli invalidi ed i mutilati civili;
- T - militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla più giovane età, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.

Si ricorda che, al fine di ottenere la preferenza e ad esclusione della preferenza Q ed R, l'aspirante sul modello di domanda dovrà indicare gli estremi del documento ( ente che ha lo ha rilasciato, data del rilascio e numero dell'atto) con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza.

### **11 - Domanda di aggiornamento/permanenza e/o trasferimento per gli aa.ss. 2011/12 e 2012/13 ( Compilazione Modello 1)**

Chi deve aggiornare/permanere in una graduatoria o trasferirsi in altra provincia deve compilare e presentare **il modello 1** (per aggiornamento/trasferimento/permanenza).

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

Anche se non vi sono servizi da dichiarare, va presentata comunque la domanda di aggiornamento (in questo caso nella sez. B del modello 1, va barrata la lettera A) e compilata eventualmente anche la sezione C2 (v. nota 4 al mod1) Qualora si abbia diritto alla riserva dei posti e/o alle preferenze a parità di punteggio contrassegnate dalle lettere M N O R S, **in quanto soggette a scadenza**. E' sufficiente, in questo caso, barrare le apposite caselle di cui alla sezione H1 e H2 del modello 1. In mancanza, i titoli di riserva e/o di preferenza non verranno riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento.

In sintesi:

- 1) per aggiornamento/permanenza barrare A
- 2) per trasferimento della propria iscrizione barrare T

Coloro che si trasferiscono devono indicare, nella sez B1, pag 1/12, la provincia di precedente inclusione.

Chi ha diritto a riserva e/o alle preferenze M N O R S e non ha titoli da aggiornare deve segnare la lettera **A**

L'aspirante che chiede la sola permanenza della propria iscrizione e che non ha diritto a riserva dei posti e/o alle preferenze a parità di punteggio contrassegnate dalle lettere M N O R S, deve compilare solo le sezioni A e B del modello 1, **barrando la casella A** nella sezione B del modello 1; la domanda di permanenza in graduatoria è valida per tutte le graduatorie a cui il candidato è iscritto, indicate alla la sezione C1, in alternativa la cancellazione, come di seguito indicato, vale altresì per tutte le graduatorie.

**La mancata presentazione della domanda per chi ha diritto alla permanenza comporta la cancellazione da tutte le graduatorie per gli anni scolastici successivi (art. 1 comma 3 DM 44 del 12-05-2011).**

E' indispensabile che anche chi è in graduatoria con riserva, aggiorni la propria posizione, (**art. 6 commi 4, 6 DM 44 del 12-05-2011**).

Le pagine del modello-domanda non compilate possono non essere presentate, oppure vanno sbarrate e non firmate, mentre le altre devono essere necessariamente corredate dalla data e dalla firma. E' indispensabile compilare le pagine per i titoli ed i servizi distintamente per ciascuna graduatoria da aggiornare, utilizzando fogli aggiuntivi.

Nel caso lo spazio per la dichiarazione dei titoli e dei servizi non fosse sufficiente (pagg. 4/13 e 6/13 del mod 1 per le graduatorie di prima e seconda fascia e di strumento musicale di seconda e terza fascia; pagg. 7/13 e 8/13, del mod 1, per le graduatorie di terza fascia) è possibile indicare a piè pagina che l'elencazione prosegue su

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

foglio aggiuntivo a parte ( allo scopo riprodurre le citate pagine) che sarà anch' esso debitamente datato e firmato.

Poiché gli elenchi delle graduatorie esaurite, ancorché forniti dal MIUR, non sono mai completi a causa di sviste, omissioni e comunicazioni tardive, ecc., prima di scegliere la provincia a cui indirizzare la domanda, in caso di trasferimento o nuova inclusione, conviene contattare il sito del MIUR [www.istruzione.it/](http://www.istruzione.it/) per indirizzi, numeri di telefono, email e siti web dei CC.TT.AA. consultare [www.istruzione.it/](http://www.istruzione.it/).

### 11.1 Compilazione del Modello 1

Il modello è formato da 11 pagine più 2 pagine di note ed è destinato esclusivamente a personale docente ed educativo già incluso nelle graduatorie ad esaurimento (art 2 del DM 44 del 12-05-2011).

Il modello1 è suddiviso in sezioni. Per facilitare la sua compilazione, alcune sezioni, come riportato di seguito, sono differenziate per fascia di appartenenza.

**Trattandosi di solo aggiornamento delle graduatorie e non di rideterminazione, è possibile chiedere una diversa valutazione esclusivamente per i nuovi titoli inseriti.**

SEZIONE A	DATI ANAGRAFICI <b>per tutte le fasce</b>
SEZIONE B	RICHIEDA DI AGGIORNAMENTO E/O PERMANENZA E/O TRASFERIMENTO, <b>tutte le fasce</b>
	CONFERMA DEL' ISCRIZIONE CON RISERVA per DM 21/05 o ricorso
	SCIoglimento DELLA RISERVA (possessiono del titolo entro la scadenza dell' 1-06-2011)
SEZIONE C	GRADUATORIE DI CUI SI RICHIEDE L'AGGIORNAMENTO <b>per tutte le fasce</b>
SEZIONE D	DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI <b>fasce I e II (TAB 1) E e str. Musicale (TAB 3)</b>
SEZIONE E0	DICHIARAZIONE DI PRESENZA NEGLI ELENCHI PRIORITARI aa.ss. 2009-10 e 2010-11
SEZIONE E	DICHIARAZIONE NUOVI TITOLI DI SERVIZIO <b>fasce I e II e str. musicale</b>
SEZIONE F	DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI <b>fascia III</b>
SEZIONE G	DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO <b>fascia III</b>
SEZIONE H	ALTRE DICHIARAZIONI <b>per tutte le fasce</b>

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

SEZIONE I	DICHIARAZIONI AI FINI DELLE SUPPLENZE <b>per tutte le fasce</b>
SEZIONE L	DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DOCENTE beneficiario della L. 104/'92 e/o L. 68/'99 (connessa alla compilazione dell' allegato A )
PAGINA RIAS-SUNTIVA	DICHIARAZIONE DI COMPILAZIONE DELLE DIVERSE SEZIONI

Le sezioni F e G sono riferite alle graduatorie di terza fascia e di conseguenza subordinate alla Tabella di valutazione di cui all' allegato 2 al DM 44 del 12-05-2011

<b>SEZIONE B</b> <b>Pag.2/13</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO E/O TRASFERIMENTO, PERMANENZA per tutte le fasce.</b></li><li>○ <b>CONFERMA O SCIoglimento DELL' ISCRIZIONE CON RISERVA</b></li></ul> <b>Si veda quanto già detto nel paragrafo 11.</b>
-------------------------------------	---

<b>SEZIONE C</b> <b>pag. 3/13</b>	<p><b>GRADUATORIE DI CUI SI RICHIEDE L'AGGIORNAMENTO per tutte le fasce.</b></p> <p>Nella sotto sezione C1 si devono indicare, barrando e completando le voci che interessano, tutte le graduatorie e/o gli elenchi per cui si chiede l'aggiornamento. Gli aspiranti in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno polivalente ovvero monovalente vista ( per istituti per non vedenti) ovvero monovalente udito (per gli istituti per sordomuti), possono richiedere l'inserimento nelle graduatorie speciali solo nelle province dove funzionano scuole di tipo speciale, l'elenco di tali scuole è consultabile sul sito internet <a href="http://www.istruzione.it">www.istruzione.it</a></p> <p>Nella sotto sezione C2 vanno dichiarati i nuovi titoli di specializzazione (sostegno/speciali e metodi differenziati) non dichiarati in precedenza al fine dell'inclusione in tali elenchi, specificando la data del conseguimento e l'ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito. In caso di trasferimento è bene segnalare di nuovo il titolo già posseduto.</p> <p>Nella sotto sezione C3, vanno barrati esclusivamente i nuovi titoli di idoneità all'insegnamento della lingua straniera (inglese) nella scuola primaria (vedi nota 12 del mod 1)</p> <p>Ai docenti in possesso della laurea in scienza della formazione per il settore della scuola primaria è riconosciuto, in relazione allo specifico percorso accademico seguito, il possesso della idoneità linguistica relativamente alla lingua straniera studiata.</p>
--------------------------------------	--

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### SEZIONE D

Pag.4/13

#### DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI fasce I e II E e str. Musicale

Per l'aggiornamento dei titoli valutabili ai sensi delle tabelle di valutazione annesse al decreto come allegato 1 ( docenti di prima e seconda fascia) e allegato 3 ( docenti di strumento musicale nella scuola media), la sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l'aggiornamento nella sotto sezione C1, utilizzando altrettante copie della pagina 4/13. La sezione D va compilata solo in caso di possesso di altri titoli valutabili conseguiti successivamente al 21.5.2004 ovvero conseguiti precedentemente ma non presentati.

Alle graduatorie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

**AAAA** Scuola dell'infanzia

**EEEE** Scuola primaria

**PPPP** Personale educativo

Alla scuola secondaria sono attribuiti i codici della apposita tabella 1 allegata al modello di domanda, distinta in tabella A,C e D. Nella descrizione della graduatoria indicare se è di tipo speciale con la relativa tipologia, es. *A050 Lettere ist. istr. II gr. non vedenti/ sordomuti.*

#### Sotto sezione D1. (1)

Si tenga presente che le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie delle scuole secondarie e viceversa. Si valutano solo le abilitazioni effettivamente conseguite e non quelle dichiarate corrispondenti.

Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/99,33/2000 e 1/2001. La valutazione del punto C3 dell'Allegato 1 (abilitazione/doneità all'insegnamento conseguita in uno dei paesi della U.E. da valutare punti 3 come altro titolo) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto A2 (abilitazione/idoneità all'insegnamento conseguita in uno dei paesi della U.E. da valutare 24 punti come titolo di accesso alla graduatoria). Si precisa che tali abilitazioni/idoneità di cui al punto A2 sono alternative a quelle di cui al punto A1 e che quindi in presenza di abilitazione italiana possono essere valutate solo come titoli aggiuntivi di cui al punto C3 (tre punti). Come titolo di accesso l'abilitazione/idoneità all'insegnamento, conseguita in uno dei paesi della U.E, è valutabile esclusivamente per i cittadini che abbiano studiato all'estero o che comunque non siano in possesso del titolo A1.

*Limitatamente alle graduatorie di scuola elementare, materna e personale educativo, la valutazione di cui ai punti C4, C5, C6 è alternativa alla*

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

	<p><i>valutazione dello stesso titolo al punto C1.</i></p> <p>La laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo nella scuola primaria (non anche quella ad indirizzo nella scuola dell'infanzia) è titolo valutabile anche per le graduatorie del Personale educativo.</p> <p><i>(1) L'art. 1 comma 6 del DM 44/2011 consente la valutazione dei titoli conseguiti dopo la data dell'11/5/2009 ed entro l' 1/06/2011, ovvero quelli già posseduti e non dichiarati in precedenza. Non è consentita la valutazione dei titoli con riserva, ancorché di accesso alle graduatorie, per il miglioramento del punteggio. Si rammenta che tale beneficio è concesso alle situazioni tassativamente previste dall'art. 3 ter della legge 143/04</i></p> <p><b>Sotto sezione D2</b></p> <p>Riguarda la dichiarazione dei titoli culturali (tali titoli sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia) e dei titoli artistico - professionali (valutabili fino ad un massimo di punti 66), previsti dall'allegato 3, per i docenti di strumento musicale nella scuola media. I titoli artistico professionali sono valutati in ragione della loro rilevanza, devono essere debitamente documentati e in tale documentazione si deve anche fornire la prova che l'attività sia stata effettivamente svolta. Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa. Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.</p> <p>In caso si alleghino o non si alleghino certificati o attestati di titoli artistico - professionale, valutabili ai sensi del punto III dell'allegato 3, tale circostanza dovrà essere dichiarata nella domanda e, in caso si alleghino certificati ed attestati, ne va dichiarato il numero.</p>
--	--

**SEZIONE E0**  
**Pag. 5/13**

La sezione deve essere redatta dagli aspiranti che, inseriti negli elenchi prioritari del decreto "salva precari" abbiano prestato servizio, ovvero non abbiano prestato servizio, ma abbiano diritto alla valutazione dei 12 punti annuali (vedi Allegato 7 al DM 44 del 12-05-2011) La compilazione della sezione E0 è alternativa alle sezioni per la valutazione dei titoli di servizio: sez. E, pag 6/13 (I, II, fascia e Strumento Musicale) sez. G, pag 7/13 (III fascia)

**SEZIONE E**  
**Pag.6/13**

**DICHIARAZIONE NUOVI TITOLI DI SERVIZIO fasce I e II e str. Musicale.**

Per l'aggiornamento dei nuovi titoli di servizio valutabili ai sensi delle tabelle di valutazione annesse al decreto come allegato 1 ( docenti di prima

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

e seconda fascia) e allegato 3 ( docenti di strumento musicale nella scuola media), la sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l'aggiornamento nella sotto sezione C1, utilizzando altrettante copie **della pagina 6/13**. La sezione E va compilata solo in caso di possesso di altri titoli di servizio conseguiti successivamente all' 11.5.2009 (per a.s. 2008/2009) ovvero non presentati precedentemente. Per il 2008/2009, i periodi di servizio svolti successivamente all' 11/5/2009 possono essere dichiarati e valutati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno, il punteggio massimo consentito (per ogni anno scolastico fino ad un massimo di 6 mesi).

Il tipo di servizio di servizio va indicato con i seguenti codici: S per le scuole statali comprese le istituzioni scolastiche all'estero, P per le scuole paritarie e per le scuole materne comunali per i servizi prestati dall'1.9.2000, N per le scuole statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e autorizzate, comprese le istituzioni scolastiche all'estero.

Il servizio prestato si dichiara impostando in alternativa i campi "dal..... al....." ovvero il campo "per complessivi giorni.....". Se le informazioni sono entrambe presenti, esse devono essere coerenti, nel caso non lo fossero, per errore materiale dell'aspirante, prevale ai fini della valutazione il numero dei giorni complessivi. **Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.** Si ricorda che per i servizi prestati con rapporti di lavoro non subordinato ( prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc..) *devono essere computati i soli giorni di effettiva prestazione dell'attività didattica e non l'intero periodo.*

Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale.

**Per i docenti di strumento musicale nella scuola media** ( consultare attentamente l'allegato 3 sezione II titoli didattici) , si valuta per intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni, vanno valutati i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio, nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole. Per indicare il servizio svolto nei Conservatori Conservatori, si utilizzano i codici degli strumenti già utilizzati per la scuola.

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### SEZIONE F

Pag. 7/13

#### DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI fascia III

La sezione F può essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l'aggiornamento nella sezione C1, utilizzando altrettante copie della pagina 7/13.

Alle graduatorie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

**AAAA** Scuola dell'infanzia

**EEEE** Scuola primaria

**PPPP** Personale educativo

Alla scuola secondaria, sono attribuiti i codici della apposita tabella 1 allegata al modello di domanda, distinta in tabella A,C e D. Nella descrizione della graduatoria indicare se è di tipo speciale con la relativa tipologia, es. A050 Lettere ist. istr. II gr. non vedenti/sordomuti.

#### Sottosezione F1 (1)

Tale sezione può essere compilata dall'aspirante che intende optare per una diversa abilitazione o idoneità rispetto a quella già dichiarata al fine del miglioramento del punteggio complessivo del titolo di accesso.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espressi in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento. Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto).

I candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame di cui alle O.O.MM. 153/99,33/2000,1/2001 devono indicare il punteggio complessivo espresso in centesimi relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati. Per ciascun corso SSIS di durata biennale bisogna indicare l'attribuzione di 30 punti per una sola abilitazione. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, bisogna

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

indicare l'attribuzione di 30 punti per una sola delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. L'aspirante che lo scorso anno, ad esempio, ha dichiarato come titolo di accesso per la classe di concorso A043 il titolo SSIS con attribuzione di 30 punti e come titolo di accesso per la classe A050 il titolo SSIS con attribuzione di 6 punti, **ora non può cambiare, invertendola, la scelta fatta, in quanto non è in possesso di una diversa abilitazione da far valutare.**

### Sottosezione F2

Nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, indicare una sola abilitazione.

Si tenga presente che le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie delle scuole secondarie e viceversa. Si valutano solo le abilitazioni effettivamente conseguite e non quelle dichiarate corrispondenti.

Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/99,33/2000 e 1/2001.

Sono valutati come Dottorato di ricerca i diplomi di specializzazione equiparati per legge o per statuto come specificato nell'allegato 4 annesso al decreto.

La laurea in Scienza della Formazione Primaria ad indirizzo nella scuola primaria (non anche quella ad indirizzo scuola dell'infanzia) è titolo valutabile anche per le graduatorie del Personale Educativo.

Il diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario deve essere di durata almeno annuale, con esame finale e coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.

Si precisa che tali abilitazioni/idoneità di cui al punto A3 sono alternative a quelle di cui al punto A1 e che quindi in presenza di abilitazione italiana possono essere valutate solo come titoli aggiuntivi di cui al punto C5 (1 punto). Come titolo di accesso l'abilitazione/idoneità all'insegnamento, conseguita in uno dei paesi della U.E, è valutabile esclusivamente per i cittadini che abbiano studiato all'estero o che comunque non siano in possesso del titolo A1.

*(1) L'art. 1 comma 6 del DM 44/2011 consente la valutazione dei titoli conseguiti dopo la data dell' 11/5/2009 ed entro l' 1/06/2011, ovvero quelli già posseduti e non dichiarati in precedenza. Non è consentita la valutazione dei titoli con riserva, ancorché di accesso alle graduatorie, per il miglioramento del punteggio. Si rammenta che tale beneficio è concesso alle situazioni tassativamente previste dall'art. 3 ter della legge 143/04*

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### SEZIONE G

Pag.8/13

**DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO fascia II** Non sono possibili rideterminazioni dei servizi già dichiarati ed utilizzati, trattandosi in tutto e per tutto di aggiornamento.

Il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso, costituito cioè da periodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato. La sezione G può essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l'aggiornamento nella sezione C1, utilizzando altrettante copie della pagina 8/13.

Il tipo di servizio va indicato con i seguenti codici: **S** per le scuole statali comprese le istituzioni scolastiche all'estero, **P** per le scuole paritarie e per le materne comunali per i servizi prestati dall'1.9.2000, **N** per le scuole statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e autorizzate, comprese le istituzioni scolastiche all'estero.

Il servizio prestato si dichiara impostando in alternativa i campi "*dal..... al.....*" ovvero il campo "*per complessivi giorni.....*". Se le informazioni sono entrambe presenti, esse devono essere coerenti, nel caso non lo fossero, per errore materiale dell'aspirante, prevale ai fini della valutazione il numero dei giorni complessivi. Si ricorda che per i servizi prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc..) *devono essere computati solo i giorni di effettiva prestazione dell'attività didattica e non l'intero periodo.*

**Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.**

Dall' a.s. 2003/04 al 31/08/2007, il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole, nelle scuole penitenziarie e nelle pluriclassi delle scuole primarie di montagna è valutato in misura doppia.

Dall'anno scolastico 2003/2004, il servizio prestato in classe di concorso o posto d' insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria (servizio non specifico) è valutato nella misura del 50 % del punteggio. (vedi nota 6 alla tabella di valutazione di cui all' allegato 2)

Può essere fatto valutare come non specifico soltanto il servizio reso presso scuole statali o paritarie. Di conseguenza, il servizio presso scuole legalmente riconosciute, o pareggiate ovvero nelle scuole elementari parificate o nelle scuole materne autorizzate, può essere fatto valere solo come servizio specifico. Tale disposizione riguarda anche il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche all'estero.

A norma dell'art. 8-nonies, comma 1, primo periodo della legge 186/2004, il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nelle scuola pri-

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

maria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuola. **Nella valutazione del servizio, bisogna tener sempre conto che per ciascun anno scolastico non si può superare il limite massimo di 12 punti, ovviamente fatte salve le super valutazioni e che i periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non possono superare i sei mesi massimo per anno scolastico.**

*Non sono valutabili dal 2003/2004 i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario. Per i servizi prestati fino all'a.s. 2002/2003 (compreso) non si valuta il servizio prestato durante il biennio di durata legale del corso SSIS solo per la classe di concorso che ha dato luogo all'accesso con incremento del punteggio di 30 punti, per le altre classi di concorso il servizio è valutabile.*

*In applicazione delle sentenze del TAR Lazio e della stessa legge 186/2004, il servizio di leva in costanza di nomina caricato sull'abilitazione corrispondente a quella certificata SISS fino al 2002/2003 può essere valutato.*

*Non è possibile scegliere la valutazione di 6 punti per l'abilitazione SSIS, allo scopo di valutare il servizio svolto contemporaneamente in altra classe di concorso.*

A decorrere dall'a.s. 2005/2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. Il servizio prestato nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale.

**Il servizio militare, dopo il 1987, può essere valutato anche "non in costanza di nomina" vedi scheda specifica – Allegato 0**

### SEZIONE H

Pag.9/13

### ALTRE DICHIARAZIONI per tutte le fasce

Nella sezione H si riportano dichiarazioni che potrebbero essere state già rese in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti. Tale sezione deve essere necessariamente compilata per le situazioni sopraggiunte e per quelle soggette a scadenza che, se non riconfermate, si

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

	<p>intendono non più possedute. I titoli di riserva si indicano nella sottosezione H1, quelli di preferenza nella sottosezione H2.</p> <p>Le situazioni soggette a scadenza sono le seguenti:</p> <p><b>titoli di riserva ( tutti)*</b></p> <p><b>titoli di preferenza, quelli di cui alle lettere M,N,O,R,S.</b></p> <p><i>*Per aver diritto alla riserva bisogna essere disoccupato/a all'atto della prima inclusione in graduatoria permanente ovvero all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009. Non occorre essere iscritti alle liste speciali.</i></p> <p>L'amministrazione potrà effettuare controlli a campione per verificare la corrispondenza tra il dichiarato e il beneficio effettivamente spettante.</p>
--	--

<b>SEZIONE I</b> <b>Pag. 9/13</b>	<b>DICHIARAZIONI AI FINI DELLE SUPPLENZE</b>  Chi è iscritto nelle graduatorie ad esaurimento in due province può scegliere, per l'attribuzione di contratti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, una delle due predette province.
--------------------------------------	--

<b>SEZIONE L</b> <b>Pag. 10/13</b>	DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO INCLUSO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E BENEFICIARIO DELLA L.104/92 e/o L. 68/99 <b>e presenta l' allegato A</b>
---------------------------------------	--

### 12. Riserve di legge nelle assunzioni.

Per la definizione delle quote di riserva sulle assunzioni da disporre occorre far riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (in G.U. n. 68 del 27.3.1999) ed alla circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. La nuova Legge che entrata in vigore a decorrere dal 18 gennaio 2000, ha abrogato completamente la Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni, dette disposizioni sono innovative e rilevanti soprattutto per quanto concerne i beneficiari e il computo delle quote di riserva. Come specificato nel regolamento delle supplenze di cui al D.M. 201/2000, nelle assunzioni dalle graduatorie di circolo e di istituto non si tiene conto delle riserve di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, che vengono invece soddisfatte solo per le assunzioni da effettuare dalle graduatorie permanenti e da quelle dei concorsi per titoli ed esami. Sarà pertanto utile riproporre in questo vademecum le disposizioni in materia.

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### 12.1 Destinatari dei benefici.

Le riserve nelle assunzioni si applicano alle seguenti categorie.

- a) Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, con **una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento**. Tale menomazione della capacità lavorativa è accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali.
- b) Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti.
- c) Alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970 n. 382 con successive modificazioni e 26 maggio 1970 n. 381 con successive modificazioni. Si considerano non vedenti le persone colpite da cecità assoluta o con una residua capacità visiva di entrambi gli occhi non superiore ad un decimo con eventuale correzione, mentre sordomuti sono quelli colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
- d) Alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, e successive modificazioni.
- e) Ai sensi del comma 3,4 dell'art 1 del DM 44 del 12-05-2011 , ai fini dell'assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento, di cui all'art.8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione, salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione

### 12.2 Disposizioni transitorie per gli orfani e categorie equiparate (art. 18 della Legge 68/1999).

I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio, anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla Legge 68/99 e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981 n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale, con le modalità indicate precedentemente. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 68/99, gli invalidi del lavoro, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nei nuovi elenchi previsti dalla Legge.

### 12.3 Calcolo delle quote di riserva.

Le riserve delle assunzioni vengono fatte nelle seguenti percentuali:

- per le persone disabili, in misura del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato, se si hanno più di 50 dipendenti. I lavoratori da assumere sono 2, se gli occupati sono da 36 a 50, viene assunto un solo lavoratore se gli occupati sono da 15 a 35;
- per gli orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate, in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, è riservata la quota dell'1%.

La Legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla base di calcolo, siano mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e siano altresì computabili a tali fini. Si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi, a copertura della complessiva aliquota di obbligo. Per quanto riguarda la categoria dei disabili, l'idoneità nella procedura concorsuale dà titolo all'assunzione entro il limite dei posti ad essi riservati nel concorso e fino al limite massimo del 50% annualmente assegnabili alle procedure concorsuali. Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi a livello regionale e provinciale, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all'art. 21 della Legge n. 104/92.

### 12.4 Calcolo a livello provinciale.

In ogni provincia, secondo le disposizioni applicative della Legge 68/99 introdotte dalla C.M. 248/2000, per ogni graduatoria provinciale di scuola materna ed elementare e nell'ambito del settore della secondaria e del personale A.T.A. nonché di quello educativo, per ogni classe di concorso e profilo professionale va calcolato il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al primo settembre) con le detrazioni indicate nel paragrafo precedente e successivamente, in base alle aliquote citate, il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari. Qualora l'aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della Legge n. 68/98,

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

mantenendo tuttavia in servizio, come detto, gli eventuali beneficiari assunti in precedenza risultanti in esubero rispetto alla quota assegnata.

**Su conforme parere del Consiglio di Stato, le riserve si applicano per ogni singolo scaglione di graduatoria. Pertanto una volta assunti i riservisti all'interno della fascia cui si riferisce la convocazione, si dovrà passare ad assegnare i posti sul merito degli appartenenti alla stessa fascia; solo ad esaurimento della fascia di interesse, si potrà passare all'assunzione di eventuali riservisti nella fascia successiva. (nota MIUR del 2 febbraio 2001, "Diritto al lavoro dei disabili").** Da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie. Il risultato evidenzierà il numero di assunzioni da effettuare sulle graduatorie. Ovviamente il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari, prioritariamente finalizzato all'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50% tra il personale incluso nelle graduatorie permanenti e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l'assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti..

### **12.5 Insegnanti non vedenti.**

Gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della Legge 20 maggio 1982 n. 270, beneficino, in aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla Legge, di una autonoma e ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.

### **12.6 Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.**

Si rammenta che, in base alle disposizioni della Legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell'art. 2 comma 2 della Legge 17 agosto 1999 n. 288, i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 20 ottobre 1990 n. 302, nonché coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono anche del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili professionali del comparto Ministeri.

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### 12.7 Specifica delle riserve

Codice	Descrizione in chiaro
A	Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B	Invalido di guerra
C	Invalido civile di guerra o profugo
D	Invalido per servizio
E	Invalido del lavoro o equiparati
M	Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N	Invalido civile
P	Sordomuto

### 13. Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie sono composte da diverse stampe e sono pubblicate all'Albo dei C.S.A. per permettere agli aspiranti di verificare le informazioni acquisite e presentare eventuali ricorsi. Le graduatorie o elenchi prodotti sono:

- graduatoria permanente
- elenco del sostegno graduatoria permanente
- elenco riservisti graduatoria permanente
- elenco delle lingue straniere per la scuola elementare graduatoria permanente
- elenco alfabetico aspiranti in graduatoria permanente
- elenco degli esclusi graduatoria permanente
- graduatoria di supplenza
- elenco del sostegno graduatoria di supplenza
- elenco riservisti graduatoria di supplenza
- elenco delle lingue straniere per la scuola elementare graduatoria di supplenza
- elenco alfabetico aspiranti in graduatoria di supplenza
- elenco degli esclusi graduatoria di supplenza

Le graduatorie e gli elenchi per il sostegno, ad esclusione degli elenchi per le lingue straniere che sono esclusivi per la scuola elementare, vengono prodotti per:

- scuola materna
- scuola elementare
- scuola media e strumento musicale per la scuola media

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

- scuola superiore
- personale educativo

Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera.

Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento, della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.

Le graduatorie riportano per ciascun candidato il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio.

### **14. Reclami e ricorsi (art. 10 DM 44/2011)**

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate all' albo dei competenti Uffici Territoriali, ai quali occorre fare riferimento per conoscerne la data di pubblicazione.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie, può essere presentato reclamo da parte dei candidati (vedi nostro schema) e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

**Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive.**

**Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.**

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### 14.1 Schema di Reclamo

All'Ufficio Scolastico Regionale

CSA di.....

.....l... sottoscritt... .., nat... a ..... il ..... codice fi-  
scale ..... , residente in

cap ..... telefono....., cell..... premesso di aver presentato entro l'  
1.6.2011 , ai sensi del DM 44./2011 , domanda di:

- aggiornamento del punteggio e/o trasferimento o permanenza per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 nelle graduatorie permanenti di codesta provincia;

#### PRESENTA RECLAMO

per errori riscontrati nella valutazione del punteggio e/o nell'attribuzione di preferenze/riserve e/o per altri motivi nella la/e graduatoria/e di seguito indicata/e in cui lo/al scrivente risulta graduato/a per gli a.s.s. 2011/2012 e 2012/2013.

Lo/La scrivente chiede pertanto, le opportune rettifiche e l'iscrizione nella/e graduatoria/e definitive, con i titoli e punteggi spettanti, analiticamente indicati a fianco di ogni graduatoria(1)

**Grad** ..... punt. abill..... punt. serv..... punt. tit..... pref. ....ris..... spec.....

n. figli.....  serv.senz. dem,  art. 61  art. 21,  supplenza anno ins.....

anno transf..... lingua straniera....., punt. tot. spettante..... in  
grad.....

**Grad** ..... punt. abill..... punt. serv..... punt. tit..... pref. ....ris..... spec..... n.

figli.....  serv.senz. dem,  art. 61  art. 21,  supplenza anno ins.....

anno transf..... lingua straniera....., punt. tot. spettante..... in  
grad.....

**Grad** ..... punt. abill..... punt. serv..... punt. tit..... pref. ....ris..... spec.....

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

n. figli.....  serv.senz. dem,  art. 61  art. 21,  supplenza anno ins.....

anno trasf..... lingua straniera....., punt. tot. spettante..... in grad.

.....  
.....

**Grad** ..... punt. abill..... punt. serv..... punt. tit..... pref. ....ris..... spec.....

n. figli.....  serv.senz. dem,  art. 61  art. 21,  supplenza anno ins.....

anno trasf..... lingua straniera....., punt. tot. spettante..... in grad.

.....  
.....

Altro motivo del reclamo:.....

.....

Data.....

Firma.....

**(1) Indicare solo i titoli che sono stati erroneamente valutati oppure omessi.**

PROFESSIONE INSEGNANTE

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### 15. Allegato1 (per la prima e la seconda fascia).

#### Tabella per la valutazione del titolo di accesso in graduatoria.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36 (vedi tabella). Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi, i seguenti punti (vedi tabella).

I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati a cento (vedi tabella seconda colonna).

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espressi in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento (vedi tabella allegata seconda e quarta colonna).

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto) (vedi tabella prima e terza colonna).

<b>CONC. ELEM. VOTO SU BASE 88 scritto+orale+ lingua</b>	<b>VOTO SU BASE 100</b>	<b>CONC.ELEM. VOTO SU BASE 110 Scritto + orale + lingua+titoli +titoli lingua +titoli</b>	<b>VOTO SU 80 CONC. MATERNE E SC. SECOND.</b>	<b>PUNTEGGIO IN GRAD.</b>
	51	56		<b>12</b>
	52	57		<b>12</b>
	53	58		<b>12</b>
	54	da 59 a 59,90		<b>12</b>
	55	da 59,95 a 61		<b>12</b>
	56	da 61,05 a 62,10		<b>12</b>
	57	da 62,15 a 63,20		<b>12</b>

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

	58	da 63,25 a 64,30		<b>12</b>
	59	da 64,35 a 65,40		<b>12</b>
	60	da 65,45 a 66,50		<b>15</b>
	61	da 66,55 a 67,60		<b>15</b>
	62	da 67,65 a 68,70		<b>15</b>
	63	da 68,75 a 69,80		<b>15</b>
56	64	da 69,85 a 70,90		<b>15</b>
57	65	da 70,95 a 72		<b>15</b>
58	66	da 72,05 a 73,10		<b>18</b>
da 59 a 59,35	67	da 73,15 a 74,20		<b>18</b>
da 59,40 a 60,25	68	da 74,25 a 75,30		<b>18</b>
da 60,30 a 61,15	69	da 75,35 a 76,40		<b>18</b>
da 61,20 a 62	70	da 76,45 a 77,50	56	<b>18</b>
da 62,05 a 62,90	71	da 77,55 a 78,60	57	<b>21</b>
da 62,95 a 63,75	72	da 78,65 a 79,70		<b>21</b>
da 63,80 a 64,65	73	da 79,75 a 80,80	58	<b>21</b>
da 64,70 a 65,55	74	da 80,85 a 81,90	59	<b>21</b>
da 65,60 a 66,40	75	da 81,95 a 83	60	<b>21</b>
da 66,45 a 67,30	76	da 83,05 a 84,10	61	<b>24</b>
<b>CONC. ELEM. VOTO SU BASE 88 scritto+orale+ lingua</b>	<b>VOTO SU BASE 100</b>	<b>CONC.ELEM. VOTO SU BASE 110 Scritto + orale + lingua+titoli +titoli lingua +titoli</b>	<b>VOTO SU 80 CONC. MATERNE E SC. SECOND.</b>	<b>PUNTEGGIO IN GRAD.</b>
da 67,35 a 68,15	77	da 84,15 a 85,20		<b>24</b>
da 68,20 a 69,05	78	da 85,25 a 86,30	62	<b>24</b>
da 69,10 a 69,95	79	da 86,35 a 87,40	63	<b>24</b>
da 70 a 70,80	80	da 87,45 a 88,50	64	<b>24</b>
da 70,85 a 71,70	81	da 88,55 a 89,60	65	<b>27</b>
da 71,75 a 72,55	82	da 89,65 a 90,70		<b>27</b>
da 72,60 a 73,45	83	da 90,75 a 91,80	66	<b>27</b>

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

da 73,50 a 74,35	84	da 91,85 a 92,90	67	<b>27</b>
da 74,40 a 75,20	85	da 92,95 a 94	68	<b>27</b>
da 75,25 a 76,10	86	da 94,05 a 95,10	69	<b>30</b>
da 76,15 a 76,95	87	da 95,15 a 96,20		<b>30</b>
da 77 a 77,85	88	da 96,25 a 97,30	70	<b>30</b>
da 77,90 a 78,75	89	da 97,35 a 98,40	71	<b>30</b>
da 78,80 a 79,60	90	da 98,45 a 99,50	72	<b>30</b>
da 79,65 a 80,50	91	da 99,55 a 100,60	73	<b>33</b>
da 80,55 a 81,35	92	da 100,65 a 101,70		<b>33</b>
da 81,40 a 82,25	93	da 101,75 a 102,80	74	<b>33</b>
da 82,30 a 83,15	94	da 102,85 a 103,90	75	<b>33</b>
da 83,20 a 84	95	da 103,95 a 105	76	<b>33</b>
da 84,05 a 84,90	96	da 105,05 a 106,10	77	<b>36</b>
da 84,95 a 85,75	97	da 106,15 a 107,20		<b>36</b>
da 85,80 a 86,65	98	da 107,25 a 108,30	78	<b>36</b>
da 86,70 a 87,55	99	da 108,35 a 109,40	79	<b>36</b>
da 87,60 a 88	100	da 109,45 a 110	80	<b>36</b>

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### 15.1 Allegato 2 (per la terza fascia).

#### TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TITOLO D'ACCESSO

Ai sensi del D.L. 97 del 7/04/2004

Riportiamo la tabella per la valutazione delle abilitazioni e/o idoneità nelle graduatorie permanenti relativamente alla terza fascia per la rapida individuazione del punteggio spettante per l'abilitazione in base ai diversi punteggi riportati nelle prove concorsuali, o nel titolo di studio abilitante.

<b>Votazione su base base 88</b>	<b>Votazione su base 110</b>	<b>Votazione su base 80</b>	<b>Votazione su base 100</b>	<b>Punteggio in graduatoria</b>
	56		51	<b>4</b>
	57		52	<b>4</b>
	58		53	<b>4</b>
	da 59 a 59,90		54	<b>4</b>
	da 59,95 a 61		55	<b>4</b>
	da 61,05 a 62,10		56	<b>4</b>
	da 62,15 a 63,20		57	<b>4</b>
	da 63,25 a 64,30		58	<b>4</b>
	da 64,35 a 65,40		59	<b>4</b>
	da 65,45 a 66,50		60	<b>5</b>
	da 66,55 a 67,60		61	<b>5</b>
	da 67,65 a 68,70		62	<b>5</b>
	da 68,75 a 69,80		63	<b>5</b>
56	da 69,85 a 70,90		64	<b>5</b>
57	da 70,95 a 72		65	<b>5</b>
58	da 72,05 a 73,10		66	<b>6</b>
da 59 a 59,35	da 73,15 a 74,20		67	<b>6</b>
da 59,40 a 60,25	da 74,25 a 75,30		68	<b>6</b>
da 60,30 a 61,15	da 75,35 a 76,40		69	<b>6</b>
da 61,20 a 62	da 76,45 a 77,50	56	70	<b>6</b>

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

Votazione su base 88	Votazione su base 110	Votazione su base 80	Votazione su base 100	Punteggio in graduatoria
da 62,05 a 62,90	da 77,55 a 78,60	57	71	<b>7</b>
da 62,95 a 63,75	da 78,65 a 79,70		72	<b>7</b>
da 63,80 a 64,65	da 79,75 a 80,80	58	73	<b>7</b>
da 64,70 a 65,55	da 80,85 a 81,90	59	74	<b>7</b>
da 65,60 a 66,40	da 81,95 a 83	60	75	<b>7</b>
da 66,45 a 67,30	da 83,05 a 84,10	61	76	<b>8</b>
da 67,35 a 68,15	da 84,15 a 85,20		77	<b>8</b>
da 68,20 a 69,05	da 85,25 a 86,30	62	78	<b>8</b>
da 69,10 a 69,95	da 86,35 a 87,40	63	79	<b>8</b>
da 70 a 70,80	da 87,45 a 88,50	64	80	<b>8</b>
da 70,85 a 71,70	da 88,55 a 89,60	65	81	<b>9</b>
da 71,75 a 72,55	da 89,65 a 90,70		82	<b>9</b>
da 72,60 a 73,45	da 90,75 a 91,80	66	83	<b>9</b>
da 73,50 a 74,35	da 91,85 a 92,90	67	84	<b>9</b>
da 74,40 a 75,20	da 92,95 a 94	68	85	<b>9</b>
da 75,25 a 76,10	da 94,05 a 95,10	69	86	<b>10</b>
da 76,15 a 76,95	da 95,15 a 96,20		87	<b>10</b>
da 77,00 a 77,85	da 96,25 a 97,30	70	88	<b>10</b>
da 77,90 a 78,75	da 97,35 a 98,40	71	89	<b>10</b>
da 78,80 a 79,60	da 98,45 a 99,50	72	90	<b>10</b>
da 79,65 a 80,50	da 99,55 a 100,60	73	91	<b>11</b>
da 80,55 a 81,35	da 100,65 a 101,70		92	<b>11</b>
da 81,40 a 82,25	da 101,75 a 102,80	74	93	<b>11</b>
da 82,30 a 83,15	da 102,85 a 103,90	75	94	<b>11</b>
da 83,20 a 84	da 103,95 a 105	76	95	<b>11</b>
da 84,05 a 84,90	da 105,05 a 106,10	77	96	<b>12</b>
da 84,95 a 85,75	da 106,15 a 107,20		97	<b>12</b>
da 85,80 a 86,65	da 107,25 a 108,30	78	98	<b>12</b>
da 86,70 a 87,55	da 108,35 a 109,40	79	99	<b>12</b>
da 87,60 a 88	da 109,45 a 110	80	100	<b>12</b>

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### 15.2 Allegato 3 (strumento musicale)

#### TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

#### PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA.

#### I° - TITOLI CULTURALI

Titolo Valutabile		Punti
Diploma di strumento attinente alla graduatoria	con votazione fino a 7/10	<b>6</b>
	con votazione fino a 9/10	<b>8</b>
	con votazione fino a 10/10	<b>10</b>
	con votazione di 10/10 e lode	<b>12</b>
Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati		<b>3</b>
Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria		<b>3</b>
Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera		<b>1,50</b>
Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale		<b>4</b>
Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale		<b>2</b>
Diploma di istruzione secondaria di II grado		<b>1</b>
Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado		<b>6</b>
Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di 2° grado		<b>3</b>

#### **Nota alla categoria I:**

*Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia*

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### II - TITOLI DIDATTICI

Titolo Valutabile	Punti
- per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria	<b>18</b>
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18)	<b>3</b>
- per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria	<b>9</b>
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9)	<b>1,50</b>
- per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria	<b>6</b>
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6)	<b>1</b>
- per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media	<b>4,5</b>
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,50)	<b>0,75</b>
- per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270	<b>3,50</b>

#### **Nota alla categoria II**

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

### III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66)

Titolo Valutabile	Punti
-------------------	-------

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

<ul style="list-style-type: none"><li>- attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria</li><li>- per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria</li></ul>	<b>da punti 1 a punti 2</b>
	<b>da punti 0,5 a punti 1</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare</li></ul>	<b>da punti 1 a punti 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito)</li></ul>	<b>da punti 1 a punti 3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6)</li></ul>	<b>da punti 1 a punti 3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6)</li></ul>	<b>da punti 0,5 a punti 1</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria</li><li>- per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria</li></ul>	<b>da punti 1 a punti 2</b>
	<b>da punti 0,5 a punti 1</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- altre attività musicali documentate (per ciascun titolo)</li></ul>	<b>da punti 0,2 a punti 1</b>

### **Note alla categoria III**

*Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.*

*Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.*

*Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.*

*Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.*

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

### Allegato 0 -

#### Valutazione del servizio militare non in costanza di nomina, dopo il 1987

Il servizio militare, prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato nella Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.

Il DM n. 44 del 12 maggio 2011 art.2, comma 6 è in contrasto anche con la legge 958/86.

Se il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è stato prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato come titolo didattico, pari a un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego.

L' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego" , si veda in proposito la Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica.

Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera , agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale , come servizio non di ruolo.

La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 ,e pertanto, il periodo di servizio militare , prestato dopo il 30.1. 1987 è valido a tutti gli effetti.

L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n.412, nel fornire l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato che il servizio valutabile ex art.20 della citata legge "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della medesima legge "nonché quello prestato successivamente".

Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva o servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86, tale servizio è valido come servizio di insegnamento della durata di un anno in una graduatoria a scelta dell'interessato, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie ad esaurimento ( ex permanenti).

Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM 44 del 12 maggio 2011 art.2, comma 6, secondo cui il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore ( il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 art.2, comma 6) possa derogare a quella superiore ( legge 958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità *in melius*) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità *in peius*).

Professione Insegnante Consiglia di dichiarare il servizio militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2011/2013 (Modello1: sez E, pag6/13, oppure sez G, pag 8/13) , nelle rispettive sezioni "nuovi titoli di servizio" , aggiungendo la dicitura servizio militare pre-

# PROFESSIONE INSEGNANTE

## SERVIZIO REDAZIONALE

stato non in costanza di servizio e valutabile ai sensi dell' dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958;

Iniziativa legale per il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare prestato dopo il 30.1.1987.

### ISTRUZIONI SU COME COMPILARE IL MODELLO E ALTRE INDICAZIONI

Di seguito le istruzioni su come compilare il Modello 1 per i docenti che chiedono per il 2011/2013 la valutazione del servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo, prestato non in costanza di lavoro, e intendono partecipare al ricorso promosso da Professione Insegnante per il riconoscimento in graduatoria di tale servizio ( 12 punti). Il servizio, indipendentemente dalla sua durata, non potrà essere valutato più di punti 12 (pari ad un anno di servizio); in caso di inclusione in più graduatorie, l'aspirante/ricorrente sceglierà la graduatoria alla quale attribuire il servizio.

- **Prerequisito**, il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo deve essere prestato con il possesso del titolo di studio che dà accesso alla tipologia di posto o alla classe di concorso e deve essere stato prestato dopo il 30.1.1987.
- Compilazione (istruzioni operative)

**Mod 1 sez. E (pag 6/13) per i docenti di prima e seconda fascia e di strumento musicale**, indicare l'anno scolastico corrispondente al servizio svolto, alla tipologia di servizio aggiungere in calce la dicitura "*servizio militare di leva/civile sostitutivo, prestato non in costanza di rapporto di impiego, valutabile ex art 20 legge 958/86, indicare il periodo dal..... al.....*" (inizio e fine servizio militare di leva/civile sostitutivo), al posto di istituzione scolastica, indicare analiticamente dove si è svolto il servizio (Caserma/e o Istituzione).

valgono le stesse indicazioni da riportare su

**Mod 1 sez G (pag 8/13) per i docenti di terza fascia per le altre CdC** valgono le medesime indicazioni riportate al punto precedente.